

Proposta di bozza di Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) per l'istituzione del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito (SMND)

predisposto dal

Gruppo tecnico di Lavoro

di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27/02/2013

Data: 13 settembre 2013

Premessa

La realizzazione del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito (SMND) è la risposta all'esigenza di rendere disponibile al Paese un servizio pubblico nazionale, di pubblico interesse e responsabilità, nel campo della meteorologia e climatologia attraverso una struttura organizzativa ed operativa nazionale che, in coerenza e nel rispetto del quadro normativo vigente, fosse:

- a) adeguata allo sviluppo ed ai requisiti sociali ed economici della Comunità nazionale;
- b) conforme ad una architettura istituzionale determinata dal concorso federato di Stato, Regioni e Provincie autonome;
- c) autorevole anche a livello europeo ed internazionale.

Tale esigenza si è delineata in conseguenza dello strutturarsi nel tempo di utenze con responsabilità istituzionali, civili e penali afferenti ai compiti ed alle funzioni principali del settore meteorologico e climatologico sempre più esigenti e definite che oggi si estendono da quelle della Difesa, dell'Agricoltura e dei Trasporti a quelle della Protezione civile, dell'Ambiente e delle Produzioni, in particolare di energie rinnovabili, cioè alla generale pianificazione, prevenzione e gestione dei rischi e degli impatti.

Non può essere taciuto il determinante contributo dato nella costruzione organica e condivisa di una parte rilevante di tale risposta dall'istituzione nel febbraio 2004 del Sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, tanto che il presente SMND pur avendo origine dall'art.111 del D.Lgs n.112/98, trova effettiva costituzione ed attuazione nel presente DPR ai sensi del comma 4 dell'art.3 bis della legge n.225/92 e s.m.i..

Insieme a tale esigenza interna, il SMND è la risposta all'evolversi, anche in campo europeo ed internazionale, della "competizione", se non "conflitto", sempre più aspra tra servizi "privati" e servizi "pubblici"; questi ultimi intesi quale espressione del livello di capacità, responsabilità e sovranità nazionale. Le conseguenze di tale competizione non sono solo gravi, in quanto rendono insicura, instabile, indeterminata l'assunzione di responsabilità da parte delle autorità e dei soggetti pubblici interessati, ma anche in quanto hanno peso nella dialettica tra Paesi ove la realizzazione di capacità per servizi efficaci ed efficienti, avanzati ed innovativi, nel campo della meteorologia e climatologia, così come nel campo più generale dell'osservazione della terra e della gestione condivisa di dati ed informazioni anche complesse, è condizione essenziale per assumere un sempre più ruolo autonomo e primario a livello europeo ed internazionale.

In tal senso il SMND costruisce un ulteriore "sistema nazionale" in grado, per capitale umano e tecnologico e per competenze, di presentarsi in ambito europeo ed internazionale, sia pubblico che privato, aumentando la competitività del nostro Paese e consolidandone le prospettive future di mantenimento dell'autorevolezza acquisita e di sviluppo e consente al sistema stesso di conseguire e rafforzare il proprio ruolo, accrescere le proprie risorse, anche al fine di seguire l'evoluzione tecnologica nella sua complessità, aumentando così il proprio livello di conoscenze e di competenze attraverso percorsi collaborativi, condivisi e coordinati.

Infatti il SMND:

- a) raccoglie e mette a sistema i patrimoni meteorologici e climatologici delle Regioni e dello Stato, entrambi oramai molto consistenti, proteggendo gli investimenti a lungo termine, riconoscendo e salvaguardando le competenze acquisite dagli operatori della meteorologia e climatologia pubblica;
- b) offre agli attuali e diversi servizi pubblici nazionali e regionali nel campo della meteorologia e climatologia operativa garanzie di stabilità almeno degli attuali finanziamenti ordinari, altrimenti più facilmente aggredibili in questo contesto di crisi economica perdurante e di tagli di finanza pubblica;
- c) offre l'opportunità concreta di costruire "sinergie" attraverso, tra l'altro, la condivisione di conoscenze, esperienze, strumenti, metodo e procedure, di minimizzare "sprechi" attraverso la stipula di contratti di manutenzione unici, di evitare duplicazioni attraverso attività di sviluppo condivise, coordinate e collaborative sulla base di scelte univoche di livello "alto", di favorire la qualificazione e la crescita del personale attraverso la formazione e la certificazione, di valorizzare la meteorologia e la climatologia pubblica attraverso una diffusione omogenea e controllata dell'informazione, di aumentare la qualità della previsione, del monitoraggio e della sorveglianza meteorologico e climatologica complessiva e locale in particolare nelle regioni italiane ad oggi sprovviste di autonome strutture e capacità operative;
- d) assicura una maggiore uniformità e omogeneità tecnologica, metodologica ed operativa sull'intero territorio nazionale, valorizzando le risorse distribuite e dichiarate disponibili, rendendo più disponibile ed accessibile una comune, coordinata e condivisa applicazione delle esperienze, delle conoscenze e delle competenze e diffondendo all'intero sistema modalità operative e gestionali più coerenti ed allineate agli standard internazionali;
- e) rafforza l'equilibrio tra Stato, Regioni e Province autonome per quanto riguarda la responsabilità di sistema, favorendo un cambiamento di visione che conduca ad una sovranità maggiormente condivisa e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi strategici comuni.

Introduzione alla bozza di Decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n.225 e s.m.i.

La bozza di Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) si propone di stabilire “i compiti del SMND” e le modalità di “attuazione” dello stesso quale servizio pubblico di pubblico interesse (Servizio) partecipato dalle autorità, statali e regionali, responsabili in materia di meteorologia e climatologia (Autorità), attraverso il concorso federato dei loro enti strumentali, ovvero più in generale dei loro soggetti pubblici di riferimento, detentori per norma di competenze gestionali, operative e di rappresentanza (Soggetti) e “nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, così come imposto, tra l'altro, dall'art.3 bis, comma 4, della legge n.225/92 e s.m.i..

Punto cardine dell'attuazione del Servizio è quindi la condivisione strategica tra Stato, Regioni e Province autonome di obiettivi comuni e di proprie risorse e competenze per il conseguente esercizio congiunto e coordinato dell'autorità ed autonomia dei partecipanti al Servizio, nonché della gestione operativa dello stesso, finalizzato al raggiungimento di tali obiettivi ed al rafforzamento della responsabilità collettiva di sistema.

Infatti, lo scopo dell'SMND è quello di assicurare una azione comune ed unitaria per il raggiungimento delle finalità, dei compiti e delle funzioni istituzionali ad esso attribuiti dal presente DPR, attraverso l'autorità e le competenze apportate da ciascuno dei partecipanti ed esercitate esclusivamente attraverso il Servizio stesso, su cui ricade altresì l'assunzione di responsabilità civile e penale degli atti e delle attività così perseguiti.

Il DPR definisce sia le finalità che i compiti e le funzioni istituzionali del SMND. Le prime sono volte a fornire responsabilmente conoscenze, informazioni, valutazioni e previsioni meteorologiche e climatologiche alla Comunità nazionale e prioritariamente alle Autorità statali, regionali al fine di sostenerle nelle decisioni e nell'assolvimento delle conseguenti necessità operative: I secondi, raggruppati ed articolati per macroaree omogenee relative i) a prodotti e servizi per la previsione, la valutazione, il monitoraggio e la sorveglianza raggruppati; ii) a reti e sistemi osservativi, misure e gestione dati; iii) alla comunicazione, informazione, divulgazione e formazione; iv) alla partecipazione ad organismi, progetti e programmi europei ed internazionali; v) a ricerca e sviluppo, sono quindi ulteriormente dettagliati al fine di una determinazione chiara e trasparente dei conseguenti atti e collegate attività.

La partecipazione all'SMND, si sviluppa a partire dalla definizione e dalla sottoscrizione tra il servizio ed i soggetti pubblici di riferimento delle autorità di accordi bilaterali che definiscono le risorse strumentali, umane e finanziarie rese disponibili al Servizio, censite e valutate secondo regole condivise, omogenee ed equamente applicate. Rimane in capo alle autorità la sovranità che viene esercitata attraverso la partecipazione ai comuni e condivisi organi di governo e strumenti di gestione del Servizio stesso, ivi inclusi le prestazioni e i relativi livelli di servizio richiesti dai partecipanti, anche quali corrispettivo delle risorse rese disponibili.

Le reti e i sistemi di monitoraggio e sorveglianza statali e regionali rimangono di proprietà, anche indiretta, delle autorità che li rendono disponibili

anche per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento delle attività del SMND e che si impegnano, anche attraverso l'attività di pianificazione e programmazione nell'ambito del Servizio stesso, a garantirne la consistenza e la funzionalità, e ove possibile l'ulteriore sviluppo e innovazione.

Quanto sopra in completa analogia con quanto già avviene per il Sistema di allertamento nazionale distribuito di cui all'art.3 bis della L. n.225/92 e s.m.i., nell'ambito del quale le reti ed i sistemi meteo-idro-pluvio utilizzati non sono di proprietà del Servizio nazionale di protezione civile di cui all'art.1 della medesima legge, ma sono resi disponibili e regolarmente, continuativamente ed interoperativamente utilizzati da tutti i "partecipanti" al Sistema stesso.

Il DPR quindi si basa e parte dalle strutture, statali e regionali, di governo e di gestione esistenti e, nel pieno rispetto della normativa vigente, definisce gli strumenti comuni e condivisi:

- i) di governo, stabilendo pari peso alla partecipazione della componente statale e di quella regionale ed imponendo un figura terza di rappresentanza legale e responsabilità, ma soprattutto di garanzia e di coordinamento per il giusto equilibrio tra le due componenti ed in generale per il rispetto del ruolo delle minoranze nell'attività dibattimentale e decisoria collegiale;
- ii) di gestione operativa, facendo emergere ed arricchendo secondo il principio di sussidiarietà la rete dei soggetti statali e regionali già concorrenti alla Rete dei Centri Funzionali, confermando questi in tali funzioni e compiti nell'ambito del SMND e valorizzando il patrimonio di competenze e di esperienze operative nel campo della meteorologia e climatologia anche di altri ed ulteriori soggetti, nonché definendo l'organizzazione del Servizio attraverso figure ed organismi a cui attribuire la responsabilità e ed il coordinamento della comune gestione tecnica ed operativa del Servizio stesso espressi e messi a disposizione sempre dai soggetti pubblici di riferimento delle autorità;
- iii) di gestione amministrativa, stabilendo, anche tenendo conto dei sopra richiamati accordi bilaterali, quale parte delle risorse individuate e dichiarate continuino a permanere nella competenza e nella responsabilità di ciascuno dei soggetti pubblici di riferimento delle autorità e quante siano attribuite al Servizio che viene configurato anche a tal fine come una "struttura di missione" della Presidenza del Consiglio ed in quanto tale anche autonomo centro di responsabilità della spesa.

Per quanto riguarda i rapporti e le relazioni con la comunità scientifica, essi sono attuati attraverso: i) la Commissione meteorologico e climatologica nazionale, che è organismo di consulenza tecnico-scientifica del SMND la cui composizione, modalità di elezione del Presidente e modalità di funzionamento sono stabilite su proposta del MIUR, ottenuto il parere vincola delle altre autorità ed ii) i Centri di competenza per la meteorologia e la climatologia operativa, definiti in analogia, ma distinti da quelli afferenti al Servizio nazionale di protezione civile di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 ed al comma 2 dell'art. 3 bis della legge n.225/92 e s.m.i.

Il SMND ha una sede centrale in Roma presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sedi decentrate presso i soggetti pubblici di riferimento delle autorità; tuttavia, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, attraverso gli stessi soggetti pubblici di riferimento, può istituire ed organizzare il funzionamento di altre sedi al fine di attivare, ove non presenti e ove ritenuto necessario, nuove strutture operative nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili.

Il DPR, dedica infine particolare attenzione al personale dichiarato disponibile dai soggetti pubblici di riferimento e che, nel rispetto degli accordi bilaterali e previo consenso dello stesso, è utilizzato nell'ambito delle attività dal SMND così come previsto dagli indirizzi, dalla pianificazione e dalla programmazione dei suoi organi. Tale personale mantiene comunque il proprio stato giuridico ed economico e rimane, ove non diversamente e specificamente disposto, a carico delle amministrazioni d'appartenenza. In particolare, nel caso in cui appaia più opportuno, o si renda necessario, coerentemente agli accordi bilaterali, trasferire presso una struttura operativa, sia essa quella regionale o statale, di un soggetto pubblico di riferimento, ovvero quella comune e condivisa del Servizio, nuclei di unità organizzative in essere presso un altro di tali soggetti, il personale addetto a tali unità permane a tutti gli effetti organicamente ed in servizio nell'amministrazione di appartenenza ed a carico della stessa, mentre gli ulteriori oneri, ove presenti, sono a carico del Servizio stesso. Nel caso in cui personale a carico di diverse amministrazioni sia adibito nell'ambito di una struttura operativa del SMND a medesimi compiti e funzioni e ove ciò si renda necessario, possono essere definiti criteri e modalità, ad invarianza di spesa, atti a perequarne i trattamenti economici.

VISTI E CONSIDERATA	
<p>Visto l'articolo 87 ed il Titolo V della Costituzione;</p> <p>Vista la Legge 24 febbraio 1992 n. 225, e successive modificazioni, con la quale e' stato istituito il Servizio di Protezione Civile ed, in particolare, l'art. 3-bis con il quale e' stato disciplinato il Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico;</p> <p>Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59, ed in particolare l'art. 111 di detto Decreto Legislativo che istituisce il Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito;</p> <p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1971 n. 670 concernente l'approvazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e la disciplina delle attribuzioni riconosciute alle Province di Trento e Bolzano;</p> <p>Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 riguardante l'adozione di Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile;</p> <p>Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con particolare riferimento all'art. 7 che regola l'autonomia organizzativa del Presidente in relazione alla istituzione di apposite <i>strutture di missione</i>;</p>	

Visto il Decreto Legge 15 maggio 2012 n. 59 convertito, con modificazioni, nella Legge 12 luglio 2012 n. 100 recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile;

Vista la Legge 7 giugno 2000 n. 150 concernente l'attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa e che disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, ed in particolare l'articolo 28 che istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la Legge 2012 n. 135 concernente misure di razionalizzazione della spesa pubblica con particolare riferimento all'art. 23 quaterdecies;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 costituente il Testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare con particolare riferimento all'articolo 99 riguardante le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare;

Visto il Regio Decreto del 30 marzo 1942 n. 327 costituente il Codice della navigazione così come aggiornato al decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 111, con particolare riferimento agli artt. 691 e 691 bis concernenti le attribuzioni dell'Aeronautica Militare in materia di meteorologia generale;

Considerata la necessità di costituire un unico Servizio pubblico nazionale, dotato di autonomia scientifica, tecnica, amministrativa organizzativa ed operativa, in grado di svolgere i servizi pubblici nel

campo della meteorologia e climatologia attraverso il concorso federato dei soggetti pubblici aventi competenze gestionali ed operative nel settore specifico ai sensi della legislazione vigente;

Considerata l'essenziale esigenza che il costituendo Servizio assolva responsabilmente alla necessita' di fornire conoscenze, informazioni, valutazioni e previsioni meteorologiche e climatologiche prioritariamente alle Autorita' statali, regionali e, ove del caso, estere, competenti per la tutela dell'integrita' della vita, della salute, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente;

Considerata la partecipazione dell'Italia ad organizzazioni e programmi multinazionali in materia di meteorologia quali ad esempio l'Organizzazione Mondiale per la Meteorologia (OMM), il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), l'Agenzia europea per le applicazioni satellitari in meteorologia (EUMETSAT) e la Rete europea dei Servizi meteorologici nazionali (EUMETNET);

Emana

il seguente decreto:

<p style="text-align: center;">ART. 1 (Costituzione del Servizio meteorologico nazionale distribuito)</p>	
<p>1. Per il perseguimento nel campo della meteorologia e climatologia delle finalità di cui all'articolo 2, è costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai sensi della lettera dall'art. 3 bis, comma 4 della Legge 24 febbraio 1992, n.225 e s.m.i, il Servizio meteorologico nazionale distribuito (Servizio).</p> <p>2. Al Servizio pubblico di cui al comma 1, dotato di autonomia scientifica, tecnica, amministrativa, organizzativa ed operativa, partecipano le Autorità statali e regionali (Autorità), ferme restando le competenze riconosciute alle stesse dalla normativa vigente, attraverso il concorso federato dei soggetti pubblici (Soggetti) di cui le stesse si avvalgono ai sensi della normativa vigente per lo svolgimento di pubblici servizi nel campo della meteorologia e climatologia. Altresì a tal fine, ciascuna delle Autorità provvede alla designazione di un proprio unico rappresentante (Rappresentante) nel Consiglio federale di cui all'articolo 8.</p> <p>3. Le Autorità, attraverso gli organi di cui all'articolo 5, assicurano una azione comune e coordinata sull'intero territorio nazionale che, tenuto conto delle competenze, delle capacità e delle possibilità operative di ciascuno dei Soggetti, dovrà garantire lo svolgimento unitario ed in via esclusiva dei compiti e delle funzioni del Servizio di cui all'articolo 3. Restano ferme le competenze in materia riconosciute alle Province autonome di Trento e Bolzano dallo Statuto di cui al D.P.R. 31 agosto 1971, n. 670.</p> <p>4. Il Servizio, previa individuazione dei Soggetti e definizione delle risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e lo svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 3, si dota di una propria organizzazione mediante l'emanazione di decreti di</p>	<p><i>... Relativamente al <u>comma 1</u> si parla di "costituzione", così come nel titolo dell'articolo, in quanto si "allarga" alla climatologia il combinato disposto tra il dettato dell'art.111 del D.Lgs n.112/98 e dall'art. 3 bis, comma 4 della Legge 24 febbraio 1992, n.225 e s.m.i ...</i></p> <p><i>... Il combinato disposto dal <u>comma 2</u> e dal <u>comma 3</u>, sancisce che chi "costituisce" il Servizio sono le Autorità competenti, statali e regionali, così come individuate dal comma 8, che ne partecipano:</i></p> <p><i>i) la gestione attraverso il "concorso federato" dei propri, diversi e molteplici Soggetti pubblici di cui le stesse Autorità si avvalgono al fine di svolgere servizi pubblici di pubblico interesse in materia di meteorologia e climatologia, così come individuati del comma 9; tale "concorso" permette di costituire e costruire l'organizzazione generale delle strutture operative del Servizio anche relativamente a quelle comuni di coordinamento e controllo operativo, come amministrativo;</i></p> <p><i>ii) Il <u>governo</u> attraverso la partecipazione alle attività di indirizzo, pianificazione, programmazione e di regolazione del Consiglio federale di cui all'art.8 attraverso un proprio e unico Rappresentante delegato, individuato da parte di ciascuna delle Autorità; a tal fine, ove l'Autorità sia di riferimento per una pluralità di Soggetti interessati e "concorrenti" al Servizio, la stessa Autorità dovrà organizzare, autonomamente, ma necessariamente, un coordinamento interno tra i vertici amministrativi dei Soggetti stessi ed il proprio Rappresentante nel Consiglio federale.</i></p> <p><i>Le Autorità assicurano così, attraverso tale partecipazione condivisa, una azione comune e coordinata, per lo svolgimento di un Servizio pubblico di responsabilità e di pubblico interesse, unitario ed esclusivo su tutto il territorio nazionale....</i></p> <p><i>Il <u>comma 4</u> consente, alla luce degli indirizzi, delle indicazioni e dei dettati, nonché di una prima forma di organizzazione sinteticamente dettata dall'art.5 e quindi dettagliata dagli artt.7, 8,9, 11, 12, forniti dal DPR, di modificare e di far evolvere quest'ultima, anche alla luce della "... progressiva integrazione ..." dettata dal comma 1 dell'art.3, ben distinguendo tra "finalità da perseguire" e "compiti e funzioni" da svolgere, ricorrendo allo "strumento" del "decreto di natura non</i></p>

natura non regolamentare, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. In applicazione del principio di sussidiarietà tra i Soggetti, l'organizzazione del Servizio è articolata in strutture operative regionali e statali a tal fine preposte, consolidando e promuovendo lo sviluppo delle strutture esistenti, e ove del caso realizzandone di nuove, attraverso i Soggetti.

6. Le risorse di cui al comma 4, sono quelle dichiarate disponibili dai Soggetti con la garanzia del mantenimento delle stesse e della copertura dei costi relativi e quale corrispettivo dei prodotti e delle prestazioni che, concordemente stabiliti e secondo criteri di reciproca omogeneità, il Servizio deve responsabilmente fornire. A tal fine, la finanza pubblica, senza nuovi e maggiori oneri, garantisce il mantenimento dei flussi finanziari a favore dei Soggetti in essere alla data di approvazione della legge 12 luglio 2012, n.100, di conversione del decreto legge 15 maggio 2012, n.59, vincolando a ciò e a tale specifica destinazione d'uso le stesse Autorità, ovvero attraverso la struttura di missione di cui al comma 11 e ciascuno dei Soggetti ed il Servizio sottoscrivono accordi bilaterali almeno triennali, eventualmente rivedibili per motivi di disponibilità di bilancio e tacitamente rinnovabili a scadenza (Accordi).

regolamentare, adottati dal Presidente del Consiglio”, di livello immediatamente inferiore al DPR, ma di ben più agevole gestione istituzionale e procedurale e quindi diffusamente presente ed utilizzato nella presente proposta di DPR ...

... Il comma 5, collegato al precedente comma 4, detta i principi a cui si deve ispirare e gli indirizzi che deve rispettare l'organizzazione del Servizio, anche salvaguardando l'esistenza dei servizi e delle strutture operative già oggi esistenti, così come dettato dai principi espressi dall'ultimo paragrafo del comma 2 dell'art.111 del D.lgs n.112/98: “... l'organizzazione del servizio che sarà comunque articolato per regione da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente tecnico centrale ...”.

... Il comma 6 identifica in un Accordo bilaterale preventivamente sottoscritto tra Soggetto e Servizio, eventualmente e motivatamente rivedibile e tacitamente rinnovabile, lo strumento più adeguato per stabilire su quali risorse il Servizio, organizzato secondo i commi precedenti, possa contare con la “garanzia del mantenimento” e “la copertura dei costi” delle stesse ed a quali condizioni e quindi addivenire ad una gestione sia amministrativa che operativa effettivamente condivisa e congiunta.

E' tuttavia opportuno sottolineare come a tal fine, pur essendo le decisioni relative alla gestione amministrativa esplicitamente “bilaterali” e riportate dal comma stesso nell'ambito degli Accordi, ed in nessun'altra forma di accordo, anche tali decisioni implicitamente ricadono sotto la responsabilità e sotto la garanzia istituzionale delle Autorità di riferimento dei Soggetti sottoscrittori e da queste armonizzate nell'ambito della propria volontà pianificatoria e programmatica in forma “singola” preventivamente e quindi “associata” nel Consiglio federale, unico organo collegiale di governo del Servizio

E' tuttavia altresì necessario, affinché la prima parte del dettato del comma possa realisticamente e responsabilmente essere effettivamente applicata, evidenziare e fissare nel comma stesso il principio fondamentale di un collegamento diretto ed indissolubile tra due differenti obblighi: da una parte, quello del Soggetto a mantenere in efficienza le risorse dichiarate disponibili, provvedendo alla loro ricostruzione nei casi di vetustà ed usura, dall'altra, quella della “finanza pubblica” che, ad invarianza di spesa, deve continuare a garantire i flussi finanziari necessari a tal fine, ed in essere alla data di approvazione della legge di riferimento della presente proposta di DPR, anche nelle fasi successive a quella di una sua prima attuazione, cioè, come chiesto, nel tempo.

7. Il Servizio garantisce il mantenimento e, ove possibile, promuove il miglioramento delle prestazioni e dei livelli di servizio, già assicurati dai Soggetti, attraverso opportune pianificazioni e programmazioni tecniche, organizzative e finanziarie, nel rispetto del quadro normativo vigente e senza pregiudizio per le attività già derivanti da obblighi o accordi.

... Il comma 7 riveste particolare importanza perché, oltre a sancire il mantenimento delle prestazioni e dei livelli dei servizi già attualmente assicurati dai Soggetti, in forma singola o associata tra loro come nel caso del Sistema di allertamento nazionale, ne prospetta altresì un miglioramento.

E' tuttavia evidente che sia tale "mantenimento", garantito attraverso le "... risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ..." solo grazie alle efficienze ed ai risparmi conseguenti agli effetti di scala e soprattutto di "concorso federato" dei Soggetti, sia tale "miglioramento", oggi auspicabile, ma, difficilmente perseguibile con i vincoli normativi richiamati, diventerebbero del tutto improponibili in assenza del mantenimento dei flussi finanziari già attualmente in essere a tal fine .

Il non ricorrere di tale condizione svuoterebbe di ogni significato le "pianificazioni e programmazioni tecniche, organizzative e finanziarie" adottate dagli Organi del Servizio.

E' quindi altresì evidente il collegamento e l'assoluta necessità del combinato disposto tra il dettato di questo comma e quello del comma 6 precedente, in particolare per quanto riguarda gli obblighi della "finanza pubblica ", ma non solo.

...

8. Le Autorità statali e regionali di cui al comma 2 che partecipano al Servizio sono la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Difesa, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e le Presidenze delle Giunte regionali e delle Provincie autonome.

... il comma 8 esplicita le Autorità chiamate a partecipare già in fase di prima attuazione al Servizio ...

9. I Soggetti di cui al comma 2, titolari di compiti, funzioni e attività, che concorrono al Servizio sono:

- a) il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, l'Aeronautica militare, il Centro per le ricerche in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, già individuati a tal fine con provvedimenti statali;
- b) i Soggetti, individuati con provvedimenti regionali che svolgono attività di preannuncio, monitoraggio, sorveglianza e vigilanza meteorologico di competenza dei centri funzionali regionali di

... Il comma 9, va letto ed interpretato in relazione ai commi 8 e 10. Infatti, oltre ad esplicitare i Soggetti statali e regionali già chiamati a concorrere nel Servizio secondo le proprie capacità, competenze, compiti e funzioni volte a rispondere operativamente alle esigenze e richieste delle diverse comunità di utenti ed a rappresentare, anche onerosamente, il Paese in iniziative ed attività europee ed internazionali, stabilite le Autorità che partecipano già dalla fase di prima attuazione di cui al comma 8, ne individua le "categorie" ammissibili, mentre il comma 10 consente l'ammissione giustificata di ulteriori Autorità e Soggetti tenendo conto dei commi 8 e 9 precedenti.

In particolare la lettera c), in prima istanza e tra gli altri, fa certamente riferimento

cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, ovvero quelli a cui sono affidati servizi meteorologici, agrometeorologici e climatologici regionali;

c) gli ulteriori Soggetti riconosciuti dalla normativa vigente come titolari di una rappresentanza ufficiale del Paese e responsabili del relativo contributo oneroso permanente ad iniziative ed attività europee ed internazionali.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, ulteriori Autorità e Soggetti sono giustificatamente ammessi a partecipare al Servizio.

11. In fase di prima attuazione, il Servizio ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è costituito in struttura di missione che è autonomo centro di responsabilità della spesa.

al MIUR, che è il Soggetto rappresentante il Paese nel ECMWF ed attraverso cui viene veicolato il finanziamento reso disponibile a tal fine dal MEF, ma anche alla stessa AM per quanto riguarda la rappresentanza ed il contributo, tra i molti, ad EUMETSAT e all'OMM, che tuttavia appare già tra i Soggetti con compiti e funzioni operative individuati con legge statale, di cui alla lettera a), ...

... Il comma 10, come già evidenziato in precedenza, definisce le modalità e lo strumento per ammettere la partecipazione al Servizio di nuove Autorità e Soggetti

... Il comma 11 definisce lo strumento amministrativo, presente nel quadro normativo vigente e compatibile con gli scopi del DPR, che già in fase di prima attuazione ci consente di sostenere la parte comune e condivisa del Servizio e quindi di dare vita al Servizio. Infatti, negli intenti del Legislatore lo stesso non si rappresenta semplicemente come un consorzio, né tantomeno come una società consortile, ancorché senza fini di lucro, ai sensi del Codice civile, ma come un servizio pubblico nazionale di responsabilità e di pubblico interesse che, così come il Servizio nazionale di protezione civile ai sensi della L. n.225/92 e s.m.i., attraverso la partecipazione ed il concorso federato e coordinato di tutte le Autorità e quindi di tutti i Soggetti statali e regionali competenti per norma in materia di meteorologia e climatologia operativa da vita ad un "Servizio tecnico nazionale" nuovo, partecipato e distribuito tra Stato e Regioni .

D'altra parte il Legislatore, non ha dato indicazioni circa quale forma organizzativa ed amministrativa:

i) alternativa a quella "privatistica";

ii) coerente con il dettato che l'attuazione del Servizio dovesse essere perseguita attraverso le "... risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ...";

iii) capace di produrre l'autorevolezza necessaria al Servizio per rispondere alle complesse funzioni, alte competenze e gravose responsabilità attribuitegli già del combinato disposto di leggi primarie che ne hanno stabilito la costituzione ; sia più opportuno dare alla parte comune e condivisa di tale Servizio. Preclusa alla luce delle limitazioni e delle considerazioni sopra evidenziate, almeno in fase di prima attuazione del combinato disposto dalle norme primarie in merito, la via quale Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oppure quale Agenzia ai sensi della legge ... , appare possibile ed adeguata solo quella della "Struttura di missione" ai sensi della legge n.303/99 che coinvolge la Presidenza del Consiglio dei

12. Con un decreto di natura non regolamentare adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con le Autorità e su proposta del Consiglio federale di cui all'articolo 8 può essere stabilita la gestione amministrativa di quale parte delle risorse individuate ai sensi del comma 6 rimanga nella competenza e nella responsabilità di ciascuno dei Soggetti e quale sia attribuita alla competenza della struttura di missione di cui al comma 11.

Ministri, quindi il Governo, ad assumersi le proprie responsabilità nel merito e non genericamente.

... In tal senso, il comma 12 è soprattutto destinato a definire una delle possibilità d'uso della struttura di missione e del capitolo di spesa ad essa dedicato presso la PCM, con riguardo alla sola gestione amministrativa congiunta/disgiunta tra i Soggetti nell'ambito del Servizio. Il decreto dovrebbe rappresentarsi come un atto di indirizzo utile anche alla formulazione degli Accordi stessi definendo le voci che potranno essere condivise e quelle che dovranno necessariamente restare nella responsabilità di ciascuna delle amministrazioni partecipanti e concorrenti al Servizio. La decretazione potrà ripetersi nel tempo ed adattarsi all'evolversi dello stato e delle necessità del Servizio.

Al fine di giustificare la necessità di tale "strumento" amministrativo, infatti, si ricorda il problema, che comunque si pone ai sensi della presente proposta di DPR, di come sostenere finanziariamente, economicamente ed amministrativamente le attività comuni e della struttura operativa "nazionale", a partire, tra i molti, dai costi generali della stessa, da quelli delle missioni del personale chiamato a svolgere tali attività, da quelli relativi alle quote di perequazione economiche tra il personale, ove riconosciute, di cui al comma 3 dell'art 14, per giungere, non ultimo, allo sviluppo di nuovi prodotti operativi ed attività di informazione, ma soprattutto di formazione professionale qualificata e certificata.

Altresì si ricorda che tra le risorse individuate dal comma 4, ci sono quelle "umane", cioè il personale di cui all'art.14. Il personale, individuato e dichiarato disponibile dai Soggetti nell'ambito degli Accordi, di cui al comma 6, continua a svolgere le proprie attività presso le strutture operative dei Soggetti di cui al comma 5 e/o partecipando alle attività comuni a partire da quella di svolgere il ruolo di Direttore tecnico operativo nazionale, di cui all'art.11, per arrivare a quella di componente dell'ufficio di supporto del Direttore stesso, di cui al comma 3 del medesimo articolo, passando attraverso il Comitato tecnico operativo ed il coordinamento di settori dello stesso, di cui all'art.12, restando a carico dei Soggetti stessi, a meno che, di comune accordo, non si decida diversamente e lo si sancisca utilizzando lo "strumento" fornito da presente comma.

Tutto ciò trova nella "Struttura di missione" presso la Presidenza del Consiglio di cui al comma 11 e nel "Decreto di natura non regolamenti ed adeguati per gestire ai sensi del quadro normativo vigente l'architettura federata posta alla base del Servizio e quindi adottata tra i principi ispiratori generali del presente DPR.

<p style="text-align: center;">Art.2 (Finalità del Servizio)</p>	
<p>1. Il Servizio fornisce responsabilmente le conoscenze, le informazioni, le valutazioni e le previsioni meteorologiche e climatologiche in proprio possesso e nella propria disponibilità alla Comunità nazionale e prioritariamente alle Autorità statali, regionali, nonché, ove del caso, ad autorità e soggetti esteri, competenti per la tutela dell'integrità della vita, della salute, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, per lo sviluppo sostenibile e ottimale dei territori e delle attività umane, per garantire la mobilità delle popolazioni e delle merci e per la difesa del Paese al fine di supportare le medesime Autorità nelle decisioni e nell'assolvimento delle conseguenti necessità operative.</p> <p>2. Il Servizio è rivolto alle diverse comunità di utenti interessate dalle finalità di cui al comma 1 e svolge i propri compiti e funzioni istituzionali di cui all'articolo 3 e le conseguenti attività operative assicurandone, ove necessario, la continuità temporale.</p>	<p><i>... Il <u>comma 1</u> stabilisce le finalità del Servizio, cioè dell'azione comune e coordinata sull'intero territorio nazionale assicurata dalle Autorità ai sensi del comma 3 dell'art.1. Tali finalità sono riassumibili nel fornire "responsabilmente" conoscenze, informazioni, valutazioni e previsioni meteorologiche e climatologiche in generale alla "Comunità nazionale", ma in primis alle Autorità partecipanti e, ove del caso, ad altre autorità e soggetti non partecipanti, anche esteri, per sostenerle "nelle decisioni e nell'assolvimento delle conseguenti necessità operative" per il raggiungimento delle loro generali finalità istituzionali. Il Servizio è quindi un servizio pubblico nazionale che sostiene e fornisce un supporto essenziale ed ineludibile ad altri servizi pubblici, locali come nazionali e/o esteri, anche di responsabilità e di pubblico interesse ...</i></p> <p><i>... Il <u>comma 2</u> riconosce la "Comunità nazionale" come un insieme di diverse "comunità di utenti", per le quali sono di riferimento le diverse "autorità" e verso le quali sono rivolte le diverse finalità del Servizio di cui al comma 1. Stabilisce altresì le modalità temporale per lo svolgimento unitario ed in via esclusiva, così come richiesto dal comma 3 dell'art.1, dei compiti e delle funzioni del Servizio di cui all'articolo 3, nonché delle conseguenti attività operative, per il conseguimento di tali finalità ...</i></p>

<p style="text-align: center;">Art.3 (Compiti e funzioni istituzionali)</p>	
<p>1. Il Servizio svolge i compiti e le funzioni di pubblico interesse a rilevanza nazionale di cui al presente articolo, secondo i principi di progressiva integrazione e cooperazione delle Autorità e dei Soggetti individuati ai sensi del presente decreto, rappresenta il Paese nel contesto internazionale della meteorologia e climatologia operativa e svolge il ruolo di servizio meteorologico nazionale nell'ambito ed ai sensi dell'Organizzazione Mondiale per la Meteorologia (OMM).</p> <p>2. Ferme restando le competenze attribuite al Servizio nazionale di protezione civile dall'articolo 3 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, il Servizio svolge le funzioni ed i compiti assegnati nell'ambito del Sistema di allerta nazionale ai sensi dell'art.3-bis dal decreto legge 15 maggio 2012, n.59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.100.</p> <p>3. Il Servizio meteorologico nazionale distribuito fornisce alle autorità istituzionali preposte alla difesa ed alla sicurezza della nazione, dati e informazioni secondo i requisiti e nei formati richiesti dalle medesime autorità, garantendo, ove ritenuto necessario e richiesto, di assoggettare per esigenze connesse alla sicurezza nazionale l'erogazione delle informazioni disponibili a controllo e restrizioni secondo le determinazioni dell'Autorità di governo nazionale.</p> <p>4. Il Servizio, anche nell'ambito e nel rispetto della normativa di settore e con particolare riferimento all'operatività, svolge attività di elaborazione, sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, valutazione, monitoraggio e sorveglianza; di realizzazione, sviluppo e gestione delle reti, dei sistemi e delle</p>	<p><i>... il <u>comma 1</u> esplicita e completa l'attribuzione della qualità di servizio pubblico nazionale al Servizio, di cui al comma 2 dell'art.1, sancendo che i compiti e le funzioni istituzionali dello stesso sono di pubblico interesse e di rilevanza nazionale; specifica che lo svolgimento unitario ed in via esclusiva, così come richiesto dal comma 3 dell'art.1, di tali compiti e funzioni deve avvenire perseguendo nel tempo una progressiva e sempre maggiore integrazione e cooperazione tra le Autorità e tra i Soggetti e tra le Autorità ed i Soggetti e identifica il Servizio quale unico "servizio meteorologico nazionale" ai sensi dell'OMM e unico rappresentante per la meteorologia e climatologia operativa in sede internazionale del Paese, così colmando una lacuna storica del nostro quadro normativo e della nostra organizzazione istituzionale e così risolvendo e mettendo fine al perdurare sia nel Paese che in sede internazionale di annose ambiguità e conflittualità. ...</i></p> <p><i>... Il <u>comma 2</u> va letto in combinazione e quale specifica esplicitazione per il Servizio nazionale di protezione civile del comma 7 dell'art.1 ai sensi del quale il Servizio "garantisce il mantenimento e, ove possibile, promuove il miglioramento delle prestazioni e dei livelli di servizio, già assicurati dai Soggetti". In tal senso tutto il quadro delle norme, dei regolamenti e delle procedure relativi al Sistema di allerta nazionale, adottati anche in seguito della Direttiva del Presidente del Consiglio del 27 febbraio 2004 e materia dei compiti e delle funzioni istituzionali del Servizio, rimangono vigenti e dal Servizio stesso svolti a tal fine ed in tale ambito. ...</i></p> <p><i>... Il <u>comma 3</u> non va letto come una limitazione, ma anche in questo caso quale specifica esplicitazione per la Difesa del comma 7 dell'art.1 ai sensi del quale il Servizio "garantisce il mantenimento e, ove possibile, promuove il miglioramento delle prestazioni e dei livelli di servizio, già assicurati dai Soggetti" in materia di informazioni sensibili.</i></p> <p><i>.... Per quanto riguarda i <u>commi dal 4 al 9</u>, il testo lungo e articolato, risponde attentamente e dettagliatamente ad uno dei dettati dal comma 4 dell'art.3-bis dal decreto legge 15 maggio 2012, n.59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.100 relativo alla definizione dei "compiti" del Servizio,</i></p> <p><i>Il <u>comma 4</u> introduce il quadro generale dei compiti e delle funzioni istituzionali</i></p>

piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e la raccolta dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e l'interscambio di dati e informazioni; di comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria; di promozione e coordinamento della partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia e climatologia; di approfondimento della conoscenza anche attraverso la promozione di specifiche ed applicate attività di ricerca e sviluppo.

5. Nell'attuazione di quanto previsto dal comma precedente, in particolare, per quanto attiene l'elaborazione, lo sviluppo, la realizzazione e la distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, valutazione, monitoraggio e sorveglianza, il Servizio:

- a) sviluppa, realizza, provvede, gestisce e distribuisce operativamente previsioni meteorologiche numeriche, deterministiche e probabilistiche, alle diverse scale spaziali e temporali, anche attraverso l'assimilazione di dati strumentali rilevati in situ e da piattaforme satellitari, rese disponibili anche dai diversi centri e consorzi europei competenti ed accreditati in materia ed in particolare dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF);
- b) sviluppa, provvede, gestisce e distribuisce operativamente applicazioni, prodotti e informazioni satellitari, resi anche disponibili dai diversi centri, consorzi ed agenzie europee competenti ed accreditate in materia di osservazione meteorologico e della terra ed in particolare dall'Agenzia europea per le applicazioni satellitari in meteorologia (EUMETSAT);
- c) elabora, sviluppa, adotta e distribuisce analisi e previsioni a diverse scale spaziali e temporali, bollettini meteorologici giornalieri, mensili e stagionali, avvisi, analisi e previsioni specializzate, nonché elaborazioni climatologiche operative a medio e lungo termine, per applicazioni idrologiche e relative ai processi di trasporto e dispersione di sostanze e particolati in

attraverso le attività che il Servizio è chiamato a svolgere, raggruppandole in cinque macroaree, ulteriormente e rispettivamente dettagliate nei commi 5, 6, 7, 8 e 9, relative:

- i) a prodotti e servizi per la previsione, la valutazione, il monitoraggio e la sorveglianza;*
- ii) a reti e sistemi osservativi, misure e gestione dati;*
- iii) a comunicazione, informazione, divulgazione e formazione;*
- iv) alla partecipazione ad organismi, progetto e programmi europei ed internazionali;*
- v) a ricerca e sviluppo.*

Tale articolazione si ritrova in gran parte in quella successiva delle sezioni tecniche in cui si propone di organizzare il Comitato Tecnico operativo nazionale di cui all'art.12. ...

atmosfera, tra l'altro, per la sorveglianza della qualità dell'aria, per l'ottimizzazione e la tutela delle attività agricola e per la produzione energetica e per l'operabilità dei trasporti;

- d) assicura la veglia meteorologico e fornisce dati, informazioni e prodotti meteorologici e climatici essenziali per l'aviazione civile nell'ambito della navigazione aerea e per la navigazione marittima, seguendo ed applicando le prescrizioni dell'Organizzazione Meteorologico Mondiale e fornendo il contributo del Paese al programma World Weather Watch (WWW) dell'OMM;
- e) assicura il monitoraggio, la sorveglianza e la previsione in tempo reale dell'evoluzione a brevissimo termine degli eventi meteorologici in atto utilizzando le reti ed i sistemi strumentali disponibili e sviluppando ed applicando specifici strumenti e procedure di "nowcasting";
- f) realizza specifici servizi e fornisce assistenza e consulenza tecnico-scientifica nelle materie di competenza a favore delle Amministrazioni pubbliche, anche territoriali, nonché, compatibilmente con le responsabilità, i compiti e le finalità del Servizio stesso e qualora specificamente autorizzate, di soggetti privati.

6. Per quanto attiene la realizzazione, lo sviluppo e la gestione delle reti, dei sistemi e delle piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e la raccolta dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e l'interscambio di dati e informazioni, il Servizio:

- a) realizza, gestisce, mantiene e sviluppa, assicurandone l'innovazione, le reti ed i sistemi nazionali per l'osservazione, il monitoraggio e la sorveglianza meteorologico e climatologica, al suolo ed in quota, comprese quelle ad alta risoluzione convenzionali e non convenzionali, inclusa la rete radar nazionale, nonché le relative reti di telecomunicazione per l'accentramento, la redistribuzione e la disseminazione in tempo reale dei dati a livello

nazionale, europeo ed internazionale;

- b) garantisce misurazioni speciali di interesse nazionale quali quelle dell'anidride carbonica, dell'ozono e di altre sostanze, del livello di radioattività e della concentrazione ceneri vulcaniche in quota ai fini del monitoraggio e della caratterizzazione rispettivamente dei possibili cambiamenti climatici, del rischio nucleare e del rischio per la navigazione aerea;
 - c) promuove e sostiene le attività per la standardizzazione e l'omogeneizzazione delle misure meteorologiche e climatiche secondo le linee guida dell'OMM e la loro conseguente convalida anche a livello europeo ed internazionale;
 - d) promuove, sostiene e coordina processi di integrazione e standardizzazione degli archivi storici di dati meteorologici e climatici esistenti ai fini della realizzazione e valorizzazione di un unico archivio storico complessivo nazionale di cui cura la gestione e l'aggiornamento continuo anche attraverso l'integrazione e la standardizzazione con altre reti osservative, anche private, operanti sul territorio nazionale, garantendone la certificazione di qualità e la diffusione;
 - e) realizza, sviluppa e gestisce, anche ai sensi dell'articolo 4, le piattaforme per l'accesso, l'interoperabilità, l'interscambio e la condivisione in tempo reale dei dati, delle informazioni e dei processi elaborativi e valutativi e delle conseguenti risultanze nell'ambito del Servizio e verso le autorità statali e regionali e, ove del caso, europee.
7. Per quanto attiene la comunicazione, l'informazione, la divulgazione e la formazione, anche post-universitaria, il Servizio:
- a) predispose le linee guida per l'individuazione della figura professionale di meteorologo, identificandone le qualifiche, le competenze e gli standard formativi, anche ai fini del suo riconoscimento nell'ambito della normativa nazionale di settore;
 - b) assicura la formazione, l'addestramento, la qualifica, la certificazione e la crescita tecnica e professionale del personale

negli ambiti e per le materie di propria competenza organizzando e realizzando, secondo quanto prescritto dall'OMM, corsi di formazione e specializzazione, anche sulla base di apposite convenzioni con istituti, università ed enti di ricerca e con l'eventuale coinvolgimento del mondo dell'impresa. Tali attività sono svolte assicurando la coerenza tra i criteri dell'OMM e quelli definiti a livello europeo;

- c) certifica la qualità dell'informazione meteorologico e climatica secondo le normative vigenti in ambito nazionale ed internazionale;
 - d) promuove e partecipa, sulla base di specifiche convenzioni con le università, alla promozione e realizzazione di corsi di laurea, master e dottorati di ricerca nelle materie di interesse;
 - e) elabora, aggiorna, diffonde pubblicazioni inerenti la normativa meteorologico standard e di controllo in conformità alle norme europee ed internazionali;
 - f) facilita l'accesso all'informazione, privilegiando lo sviluppo e l'utilizzo di piattaforme di comunicazione innovative per un'adeguata diffusione dell'informazione meteorologico e climatica;
 - g) organizza comunicazione istituzionale ai sensi della legge 7 giugno 2000, n.150.
8. Per quanto attiene la promozione ed il coordinamento della partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali, per le materie di competenza, il Servizio:
- a) promuove, sostiene e coordina la partecipazione ad organismi, commissioni, progetti, programmi ed iniziative, anche europee ed internazionali, attraverso la nomina di rappresentanti qualificati e lo svolgimento di specifiche attività;
 - b) assicura, anche su richiesta e indicazione di altre autorità non partecipanti al Servizio, la rappresentanza del Paese in organismi e commissioni europee ed internazionali;

c) garantisce, in coordinamento con l'Agenzia spaziale italiana, gli interessi del Paese nei programmi spaziali di meteorologia e climatologia operativa realizzati dall'Agenzia europea per le applicazioni satellitari in meteorologia (EUMETSAT) e dall'Agenzia spaziale europea (ESA).

9. Per quanto attiene l'approfondimento della conoscenza, il Servizio:

- a) promuove e realizza attività specifiche di ricerca e sviluppo nelle materie di competenza attraverso i centri di cui all'articolo 10;
- b) partecipa, in collaborazione e coordinamento con enti pubblici di ricerca, università, centri e agenzie competenti e con eccellenza operative pubbliche e private, ad attività di ricerca e sviluppo anche nell'ambito di progetti e programmi europei ed internazionali nelle quali sono richieste specifiche competenze nell'ambito della meteorologia e climatologia operativa, ove del caso coordinandole;
- c) favorisce e promuove la cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica per le materie di competenza nell'ambito di programmi ed organismi anche europei ed internazionali.

10. Il Servizio almeno ogni tre anni organizza una conferenza pubblica nazionale a cui invita tutti i rappresentanti degli organismi e dei soggetti pubblici e privati che a vario titolo sono interessati allo stato ed agli sviluppi della meteorologia e della climatologia operativa ed ai reciproci rapporti con il Servizio, anche nel quadro delle rappresentanze e partecipazioni del Paese a livello europeo ed internazionale e con particolare riguardo alle richieste ed alle necessità ravvisate ed espresse dalle diverse e diffuse utenze, pubbliche e private, presenti nel Paese.

<p style="text-align: center;">Art. 4 (Dati e informazioni)</p>	
<p>1. I dati e le informazioni utili e necessari per il raggiungimento delle finalità del Servizio, nell'ambito di attività finanziate con risorse anche parzialmente pubbliche, acquisiti al suolo da reti e sistemi di monitoraggio e sorveglianza anche non strumentali, da piattaforme aeree e satellitari, da piattaforme navali, sono rese disponibili, ove possibile in tempo reale, al Servizio che ne cura la raccolta, la catalogazione e la gestione, anche attraverso i Soggetti, rendendone disponibile l'accesso, l'interoperatività e la condivisione ai sensi delle direttive europee in materia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4.</p> <p>2. Il Servizio concorre per le materie di propria competenza, in coerenza e nel rispetto con quanto dettato dal comma 1, alle attività promosse e coordinate dall'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale ai sensi del comma 12-quaterdecies dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012 per la catalogazione, la raccolta, l'accesso, l'interoperatività e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni geografiche, territoriali ed ambientali generati dalle attività sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche.</p>	<p><i>... L'art.4 sancisce attraverso il commi 1 e 2 l'importanza per il Servizio della disponibilità di tutti i dati ed informazioni di interesse per il raggiungimento delle sue finalità e lo svolgimento dei suoi compiti e funzioni istituzionali, ottenuti ed ottenibili attraverso attività sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche, ma anche della sua responsabilità a garantirne l'accessibilità, l'interoperabilità e la condivisione a quanti ne abbiano altro interesse, anche partecipando alle attività in materia ambientale e territoriale che ISPRA, uno dei Soggetti statali partecipanti al Servizio, deve promuovere e coordinare ai sensi del comma 12-quaterdecies dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012. ...</i></p>

<p style="text-align: center;">Art. 5 (Organi e struttura operativa)</p>	
<p>1. Sono organi del Servizio :</p> <p>a) Il Responsabile unico nazionale; b) Il Consiglio federale</p> <p>2. Il Responsabile unico nazionale ed i componenti del Consiglio federale durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.</p> <p>3. La struttura operativa generale del Servizio è costituita dalla rete delle</p>	<p>... il <u>comma 1</u> indica quali Organi di governo del Servizio solo il Responsabile unico nazionale ed il Consiglio federale, di cui rispettivamente agli artt.7 e 8 successivi, mentre il <u>comma 2</u> ne stabilisce la durata in carica.</p> <p><i>Ai sensi del comma 3 dell'art.7, sul Responsabile unico nazionale ricade la rappresentanza legale del Servizio e l'unità di indirizzo delle attività dello stesso; il Responsabile unico convoca e presiede il Consiglio federale, nell'ambito del quale rappresenta l'elemento di equilibrio tra la componente statale e quella regionale e provinciale, nonché di garanzia delle minoranze, predispone gli atti di pianificazione e programmazione e degli altri provvedimenti da proporre all'approvazione del Consiglio stesso.</i></p> <p><i>Ai sensi del comma 4 sempre dell'art.7, sul Responsabile unico ricade altresì il coordinamento strategico delle relazioni istituzionali ed internazionali, il coordinamento della comunicazione ed i rapporti con i mezzi di informazione, il coordinamento dell'approfondimento della conoscenza con il concorso della Commissione meteorologico nazionale di cui all'articolo 9 ed i rapporti con i Centri di competenza di cui all'articolo 10.</i></p> <p><i>Ai sensi dell'art.8, Il Consiglio federale è presieduto dal Responsabile unico nazionale ed è composto da un solo e unico rappresentante per ciascuna delle Autorità, individuati e delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, e svolge funzioni di indirizzo, pianificazione e di programmazione delle attività del Servizio, verificandone anche la compatibilità con le risorse dichiarate disponibili e la gestione amministrativa delle stesse: è il vero Organo di governo del Servizio, tanto che nei casi di accertate e gravi irregolarità, di comprovata difficoltà di funzionamento, di inosservanza delle sue volontà, può avanzare al Presidente del Consiglio una motivata richiesta di cessazione del Responsabile dalle sue funzioni. Il Consiglio federale nomina altresì il Direttore tecnico operativo di cui al comma 3 del presente art.5 su proposta motivata e fiduciaria del Responsabile tra il personale particolarmente qualificato e di significativa, consolidata e certificata esperienza organizzativa e operativa nei settori di competenza del Servizio, reso disponibile a tal fine dai Soggetti.</i></p> <p>...</p>

strutture operative dei Soggetti e da una struttura di coordinamento operativo nazionale costituita da un Direttore tecnico operativo di cui all'articolo 11 e da un Comitato tecnico operativo di cui all'articolo 12, che durano in carica 3 anni rinnovabili.

4. E' organismo di consulenza tecnico-scientifica del Servizio la Commissione meteorologico nazionale di cui all'articolo 9.

... Il comma 3 detta la struttura operativa di una prima organizzazione del Servizio per una gestione condivisa, congiunta e coordinata, modificabile nel tempo ai sensi e con gli strumenti dettati dal comma 4 dell'art.1 ed ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo, Due sono gli strumenti "nazionali" su cui tale struttura è organizzata e centrata: il Direttore tecnico operativo ed il Comitato tecnico operativo. Il Direttore tecnico nazionale, di cui all' art.11, nominato dal Consiglio federale, è responsabile della gestione tecnica ed operativa del Servizio e dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e dei regolamenti adottati. il Comitato tecnico operativo nazionale, di cui all'art.12, coadiuva il Direttore al fine di garantire la convergenza delle strategie operative e l'omogeneità delle modalità di esercizio e di svolgimento dei compiti operativi tra i Soggetti stessi e nella soluzione delle criticità di funzionamento del Servizio. E' presieduto dal Direttore tecnico operativo nazionale ed è composto dai Coordinatori operativi nazionali delle sezioni tecniche, individuate in fase di prima attuazione al comma 2 dell'art.12, ma modificabili con atto del Consiglio federale. I Coordinatori sono individuati e delegati a tal fine dai Soggetti ...

... il comma 4 istituisce la Commissione meteorologico nazionale di cui all'art. 9, La Commissione è chiamata a formulare suggerimenti e proposte sulle attività e sulle materie di interesse del Servizio, fornisce indicazioni per la definizione delle esigenze di studio e ricerca e partecipa, su richiesta del Responsabile unico, all'esame di dati e informazioni ed alla valutazione di piani, programmi e progetti. E' composta da non più di undici membri di comprovata competenza scientifica e di specifica e qualificata esperienza, tra i quali è eletto il Presidente della Commissione stessa e la sua composizione e le modalità di funzionamento, nonché le modalità di elezione del Presidente sono proposte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con le altre Autorità alla decretazione del dal Presidente del Consiglio dei Ministri,

In analogia con quanto accade nel Servizio nazionale di protezione civile, la Commissione, assieme ai Centri di competenza di cui all'art.10, rappresentano lo strumenti per stabilire una corretta relazione funzionale e dare un adeguato ruolo alla Comunità scientifica nell'ambito del Servizio.

Infatti, nelle materie proprie e di interesse del Servizio, attraverso i Centri di competenza si vuole valorizzare il contributo ed il concorso non operativo di Enti pubblici di ricerca "puri," come il CNR e l'INGV, e delle Università quali fornitori di conoscenza scientifica, di innovazione tecnologica e di strumenti e prodotti preoperativi, nonché di formazione e didattica, ed attraverso la Commissione le massime personalità ed esperienze scientifiche e tecniche a supporto delle scelte e delle

decisioni degli Organi del Servizio.

La Commissione non è quindi destinata ad essere “operativa”, né sostitutiva dei Centri di competenza, ma è soprattutto destinata a certificare che il Servizio opera al massimo livello possibile per lo stato delle conoscenze disponibili e validate ed a suggerire il “percorso” affinché il Servizio mantenga tale livello di conoscenze e di operatività nel tempo. ...

<p style="text-align: center;">Art. 6 (Censimento delle risorse ed attivazione del Servizio)</p>	
<p>1. Le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 1 sono censite ed il loro valore è valutato dai Soggetti ai sensi del comma 2. Sono altresì censite dai Soggetti le capacità operative acquisite, i servizi erogati, gli accordi e le convenzioni sottoscritti e vigenti e le rappresentanze del Paese ricoperte, anche in sede europea ed internazionale, da ciascuno di essi.</p> <p>2. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi in sede di prima attuazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto e su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, sono stabiliti congiuntamente e concordemente dai Soggetti le modalità e gli strumenti per realizzare il censimento di cui al comma 1 e la valutazione del valore delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 1 in modo omogeneo.</p> <p>3. Gli Accordi di cui al comma 6 dell'articolo 1, da sottoscrivere in sede di prima attuazione entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, individuano e regolano le modalità tecniche, organizzative ed amministrative per la gestione condivisa e congiunta delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 1, nonché i prodotti e le prestazioni che il Servizio, in qualità di corrispettivo, deve responsabilmente erogare.</p> <p>4. Restano ferme le prerogative e gli obblighi di pianificazione e di programmazione attribuiti dal presente provvedimento al Servizio, anche in relazione agli obblighi di settore discendenti dalla normativa vigente, anche di rango comunitario, e da accordi già operanti. Nell'ambito di tali prerogative e obblighi sono altresì stabilite le attribuzioni dei compiti e delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 3 a ciascuno dei Soggetti.</p>	<p><i>... Il <u>comma 1</u> stabilisce che siano i Soggetti stessi a censire e dichiarare le risorse disponibili di cui al comma 6 dell'art.1 ed altresì a procedere al censimento delle proprie capacità operative, dei servizi erogati, degli accordi o delle convenzioni sottoscritte e vigenti e delle rappresentanze attribuite e sostenute. Il <u>comma 2</u> stabilisce che tale censimento, nonché la valutazione del valore delle risorse umane, strumentali e finanziarie dichiarate disponibili per concorrere al Servizio da parte dei Soggetti e oggetto degli Accordi bilaterali, debbano essere omogeneamente ed egualmente perseguite da tutti i Soggetti con modalità e strumenti congiuntamente e concordemente stabilite dai Soggetti stessi e sancite con decretazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. E' importante evidenziare che la valutazione delle risorse dichiarate disponibili è assolutamente necessaria per disporre di un quadro e di un bilancio, unitari, univoci e continuamente aggiornati, dei costi diretti ed indiretti con cui già attualmente il Servizio grava complessivamente ed alle diverse scale territoriali sulla finanza pubblica del Paese e dei benefici che ne derivano per il Paese stesso e per l'Europa in termini di capacità operative, servizi erogati e di partecipazione attiva ed operativa ai livelli anche europei ed extraeuropei. ...</i></p> <p><i>... Il <u>comma 3</u> indirizza le finalità ed in contenuti degli Accordi bilaterali. ...</i></p> <p><i>... Il <u>comma 4</u> sancisce sia "l'insuperabilità" che i "vincoli di compatibilità" della competenza, della responsabilità e della autonomia del Servizio nel pianificare e nel programmare le proprie attività e l'attribuzione ai Soggetti dei suoi compiti e funzioni istituzionali di cui all'art.3. sulla base delle possibilità e delle potenzialità rappresentate negli di cui anche al comma 6 precedente. ...</i></p>

<p style="text-align: center;">Art. 7 (Il Responsabile unico nazionale)</p>	
<p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, sentite le commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, è nominato il Responsabile unico nazionale (Responsabile) che viene individuato nell'ambito di soggetti in possesso di alta qualificazione istituzionale, scientifica o tecnica, e di solida esperienza gestionale ed operativa nelle materie di competenza del Servizio.</p> <p>2. Il Responsabile, il cui trattamento economico complessivo è stabilito con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere individuato nell'ambito delle figure apicali e dei dirigenti, il cui rapporto è regolato anche con contratto di diritto privato, resi disponibili dai Soggetti ai fini del comma 1. In tal caso il trattamento economico complessivo rimane a carico dell'amministrazione d'appartenenza, ove non diversamente disposto ai sensi del comma 12 dell'articolo 1.</p> <p>3. Il Responsabile:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ha la rappresentanza legale del Servizio; b) predispone la proposta per il piano triennale delle attività tenendo conto degli eventuali suggerimenti e proposte della Commissione meteorologico nazionale di cui all'articolo 9; c) propone i provvedimenti per la successiva approvazione del Consiglio federale di cui all'articolo 8 e per gli atti che ne derivano; d) assicura l'unità di indirizzo delle attività del Servizio; e) convoca e presiede il Consiglio federale e ne stabilisce l'ordine del giorno, predisponendo i relativi atti, nonché provvede nei casi 	<p>... Il <u>comma 1</u> individua le modalità di individuazione, scelta e nomina del Responsabile unico nazionale. A tal fine, le competenze e le responsabilità del Responsabile unico, e tra queste ultime soprattutto quella di rappresentarsi come l'elemento di equilibrio tra la componente statale e quella regionale e provinciale, nonché di garanzia delle minoranze, come già evidenziato nel commento all'art.5, oltre al profilo individuale dei candidati, impongono un percorso istituzionalmente particolarmente "alto", con un ineludibile passaggio attraverso le Commissioni parlamentari competenti e la vincolante intesa da raggiungere in Conferenza Stato Regioni.</p> <p>... Il <u>comma 2</u>, al di là di dettare che il trattamento economico del Responsabile unico sia stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sancisce il fatto che il suo profilo, di cui al comma 1, possa essere individuato tra le figure apicali ed i dirigenti degli stessi Soggetti, cioè all'interno del Servizio stesso, restando così a carico dell'amministrazione d'appartenenza, ove d'intesa con le Autorità e su proposta del Consiglio federale non si stabilisca diversamente ai sensi del comma 12 dell'art.1</p> <p>...</p> <p>... I <u>commi 3 e 4</u> stabiliscono i compiti, le funzioni e le responsabilità del Responsabile unico, relativamente a cui si è già commentato in riferimento ai commi 1 e 2 dell'art.5.</p> <p>...</p>

<p>d'urgente necessità, salva ratifica da parte del Consiglio federale stesso nella prima riunione successiva;</p> <p>f) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio federale e verifica l'attività svolta dal servizio;</p> <p>g) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dai regolamenti.</p> <p>4. Il Responsabile assicura il coordinamento strategico delle relazioni istituzionali ed internazionali, il coordinamento della comunicazione anche istituzionale dei Soggetti, i rapporti con i mezzi di informazione, il coordinamento dell'approfondimento della conoscenza con il concorso della Commissione meteorologico nazionale di cui all'articolo 9, i rapporti con i Centri di competenza di cui all'articolo 10 e con gli altri soggetti della ricerca e dello sviluppo e innovazione tecnologica.</p> <p>5. Il Responsabile, annualmente, presenta al Consiglio federale di cui all'articolo 8 e quindi al Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Conferenza Stato regioni una relazione inerente alle attività svolte ed allo stato dal Servizio.</p>	<p><i>... Il riconoscimento istituzionale "alto" del ruolo del Responsabile unico è ulteriormente sancito dalla relazione sulle attività svolte dal Servizio che egli è tenuto a presentare annualmente a Parlamento, Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Conferenza Stato Regioni. ...</i></p>
--	--

Art. 8
Il Consiglio federale

1. Il Consiglio federale (Consiglio), costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è presieduto dal Responsabile unico nazionale del Servizio ed è composto dai Rappresentanti individuati e delegati di ciascuna delle Autorità ai sensi del comma 2 dell'articolo 1.
2. L'attività dei componenti del Consiglio è svolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso degli oneri di missione ai sensi della normativa vigente.
3. Il Consiglio svolge funzioni di indirizzo, pianificazione e di programmazione delle attività del Servizio. In particolare:
 - a) delibera il piano triennale delle attività, verificandone anche la compatibilità con le risorse disponibili e la gestione amministrativa delle stesse;
 - b) delibera gli atti organizzativi e gli atti regolamentari generali;
 - c) delibera l'approvazione e l'adozione delle procedure operative su proposta del Responsabile;
 - d) nomina il Direttore tecnico operativo di cui all'articolo su proposta motivata e fiduciaria del Responsabile tra il personale particolarmente qualificato e di significativa, consolidata e certificata esperienza organizzativa e operativa nei settori di competenza del Servizio, reso disponibile a tal fine dai Soggetti;
4. La quota da attribuire al voto di ciascun membro del Consiglio è calcolato sulla base del valore delle risorse così come individuato ai sensi dell'articolo 5. Tale proporzione è individuata annualmente imponendo pari alla metà la quota relativa al maggior valore complessivo tra la somma dei valori delle risorse dichiarate disponibili dai Soggetti statali e dai Soggetti regionali. La quota mancante al raggiungimento della parità tra la rappresentanza statale e

... Il comma 1 detta le modalità di costituzione, la composizione e la presidenza del Consiglio federale. Si è sottolineato più volte come ciascuna Regione, cioè Autorità regionale, possa avere un unico rappresentante in Consiglio federale indipendentemente dal numero dei Soggetti di tale Regione concorrenti nel Servizio. ...

... Il comma 2 sancisce che per ai Rappresentanti delle Autorità per le attività consiliari viene riconosciuto solo il rimborso degli oneri di missione, che ove non diversamente deciso ai sensi del comma 12 dell'art.1, resteranno a carico dell'amministrazione d'appartenenza. ...

... Il comma 3 stabilisce i compiti, le funzioni e le responsabilità del Consiglio federale, relativamente a cui si è già commentato in riferimento ai commi 1 e 2 dell'art.5. ...

... I commi dal 4 al 7 sono tutti relativi al funzionamento del Consiglio federale.

Del comma 4, particolarmente dibattuto all'interno del Gruppo tecnico e relativo alle "modalità" ed ai "pesi" dalla rappresentanza nel Consiglio, se ne propongono due versioni in alternativa, ritenendo tanto opportuno quanto necessario lasciare la scelta, che tuttavia non dovrebbe essere ostativa dell'attivazione del Servizio alle "istituzioni" ed alla "politica", cioè a quanto il Capo del DPC e le Autorità stesse, vorranno fare, in quanto tale scelta esula dai compiti e dalle competenze del Gruppo tecnico stesso chiamato dal Capo del DPC a suggerire soluzioni solo "tecnicamente"

quella regionale è attribuita al Responsabile, anche al fine di garantire un equilibrio complessivo ed, in particolare, di salvaguardare i diritti e valorizzare i pareri delle minoranze. Con proprio provvedimento il Consiglio stabilisce le modalità di voto.

4. (... in alternativa alla formulazione precedente...)

La quota da attribuire al voto di ciascun membro del Consiglio e le modalità di voto son stabilite dal Consiglio con proprio provvedimento predisposto e proposto dal Responsabile entro trenta giorni dal suo insediamento, tenuto conto che le metà del totale delle quote devono essere attribuite rispettivamente al complesso dei Soggetti statali ed a quello dei Soggetti regionali e quindi all'interno di questi parimenti ripartite tra i Soggetti.

5. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Responsabile mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire ai componenti almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. Il Consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo del totale delle quote.

6. Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà del totale delle quote e le delibere sono adottate a maggioranza delle quote presenti. In caso di parità prevale il voto del Responsabile.

7. In caso d'urgenza, il Responsabile può convocare il Consiglio con preavviso di quarantotto ore.

“gestionalmente” funzionanti e non necessariamente “politicamente” accettabili.

Ambedue le versioni si fondano sui seguenti principi: i) la rappresentanza è equamente divisa tra la componente statale e quella regionale e provinciale, cioè 50% della quota complessiva è attribuita allo Stato e 50% è attribuita alla quota congiunta di Regioni e Province autonome; ii) che in caso di parità prevale il voto del Responsabile unico così come dettato dall'ultimo paragrafo del comma 6.

La prima versione del comma 4 si fonda su due principi:

- i) che la quota da attribuire al voto di ciascun Rappresentante, cioè il “peso” di ciascuna rappresentanza debba essere proporzionale al valore delle risorse dichiarate disponibili dai Soggetti;*
- ii) che il Responsabile unico rappresenta l'elemento di equilibrio tra la componente statale e quella regionale e provinciale, nonché di garanzia delle minoranze e quindi il “disequilibrio” per raggiungere il 50% tra la componente statale e quella regionale e provinciale, attribuito già un 50 % delle quote alla maggiore tra le due, sia colmato dal “peso”, cioè dalla quota attribuita al voto, del Responsabile unico.*

La seconda versione del comma 4, facendo riferimento ai due principi generali, rimanda ad un provvedimento del Consiglio federale che stabilisca le modalità di voto ed espliciti le quote attribuite a ciascuna rappresentanza avendole equamente ripartite nell'ambito di ciascuno dei due 50% attribuiti rispettivamente alla componente statale ed a quella regionale. Ciò cerca di rispondere alla forte richiesta avanzata da una parte dei membri “regionali” del Gruppo tecnico, di procedere ad una equi ripartizione delle quote tra tutti i Soggetti, ma ciò non può essere fatto senza violare il principio di equi ripartizione tra la componente statale e quella regionale e provinciale, a meno di non attribuire:

- i) nuovamente, al Rappresentante unico nazionale la quota di “disequilibrio” che in questo caso visto il dettato del comma 6 dell'art.1 e quindi 5 Autorità statali e 22 Autorità regionali e provinciali, sarebbe pari a 7 quote unitarie;*
- ii) così come proposto in questa seconda versione del comma 4, una quota per ogni rappresentanza regionale pari ad un ventiduesimo del 50% attribuito alla componente regionale e provinciale complessivamente ed una per ogni rappresentanza statale pari ad un quinto del 50% attribuito alla componente statale nel suo complesso. ...*

Nel Gruppo tecnico, i sostenitori della prima versione sottolineano a favore della prima scelta diverse motivazioni. La prima è che le diverse Autorità, ed in particolare le Regioni, attraverso i Soggetti, hanno investito negli anni in modo molto diverso tra loro nel settore della meteorologia. Sia perché le necessità e/o priorità erano diverse, sia per la mancanza di un adeguato background di conoscenze pre-esistente all'interno

8. Nei casi di accertate e gravi irregolarità, di comprovata difficoltà di funzionamento, di inosservanza degli indirizzi e degli atti deliberati dal Consiglio, una motivata richiesta di cessazione del Responsabile dalle sue funzioni può essere avanzata al Presidente del Consiglio dei Ministri da una maggioranza qualificata di almeno i tre quarti del totale delle quote.
9. Il segretario, nominato dal Consiglio su proposta del Responsabile, redige e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta. Ciascun verbale è firmato dal Responsabile e dal segretario.

dei territori regionali in grado di far nascere e poi sviluppare strutture meteorologiche di livello. La seconda è che quindi lo stato della meteorologia non presenta omogeneità culturale e di competenze. Nel Consiglio federale, nel quale si stabilisce la pianificazione e la programmazione delle attività, le attribuzioni dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonché le procedure operative del Servizio, cioè si “governa” il Servizio stesso, assumendone la responsabilità dei risultati, è naturale che chi fornisce il contributo complessivo, soprattutto immateriale, maggiore abbia anche un peso maggiore nelle decisioni, in virtù delle maggiori conoscenze operative e della maggiore esperienza acquisita nel tempo. La terza infine è che non va confuso il “peso” nelle decisioni con la “dignità” della partecipazione al governo ed alla gestione del Servizio, che evidentemente deve essere auspicato e garantito uguale per tutti.

Nel Gruppo tecnico ci sono anche i sostenitori della dismissione del principio di equiripartizione delle quote tra la componente statale e quella regionale attribuendo pari peso a ciascuna delle rappresentanze presenti in Consiglio federale, sia essa statale, regionale o provinciale. Tale posizione è chiaramente inaccettabile per le Autorità statali.

La seconda versione del comma 4 quindi vuole essere una mediazione di compromesso ed equilibri tra le due precedenti posizioni.

<p style="text-align: center;">Art. 9 (Commissione meteorologico nazionale)</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. La Commissione meteorologico nazionale (Commissione) formula suggerimenti e proposte su tutte le attività del servizio, nonché, nelle materie di interesse del Servizio stesso, fornisce indicazioni per la definizione delle esigenze di studio e ricerca e partecipa, ove del caso e su richiesta del Responsabile, all'esame di dati e informazioni resi disponibili anche da altre istituzioni ed organizzazioni ed alla valutazione di piani, programmi e progetti. 2. La Commissione, composta da non più di undici membri di comprovata competenza scientifica e di specifica e qualificata esperienza, tra i quali è eletto il Presidente della Commissione stessa. Il Responsabile unico nazionale del Servizio partecipa alle riunioni della Commissione nella qualità di uditore, senza diritto di voto. 3. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. 4. La composizione, le modalità di elezione del Presidente e le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ottenuto il parere positivo e vincolante delle altre Autorità. 	<p><i>... Per quanto riguarda i commi dell'art.9, molto si è già detto circa la Commissione meteorologico nazionale commentando il comma 4 del precedente art.5 "Organi e struttura operativa" e nulla sembra necessario aggiungere</i></p>

<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>(Centri di competenza per la meteorologia e la climatologia operativa)</p>	
<p>1. Il Servizio raccoglie, tra le altre, le competenze attribuite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 al Servizio meteorologico dell'aeronautica militare ed all'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici, già confluita nell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.</p> <p>2. Il Consiglio può, con proprio provvedimento, ove ritenuto necessario, definire i propri Centri di competenza distinti rispetto a quelli afferenti al Servizio nazionale di protezione civile ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.</p>	<p><i>... Il comma 1 sancisce ulteriormente le strette relazioni funzionali ed operative tra il Sistema di allerta nazionale di cui all'art.3-bis della legge n.225/92 e s.m.i., la Rete nazionale dei Centri Funzionali di cui alla direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 ed il Servizio che raccoglie i compiti e le funzioni dei due Centri di competenza nazionali identificati da tale direttiva nel Servizio meteorologico dell'aeronautica militare, AM, ed all'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici, APAT oggi ISPRA. Il comma 2 conferma tale "vicinanza" anche relativamente all'architettura strutturale del Servizio istituendone i Centri di competenza, distinti da quelli di protezione civile, ma ad essi omologhi, come strumento fondamentale ed insostituibile, assieme alla Commissione meteorologico nazionale, di rapporto e legame con la Comunità scientifica e tecnica nazionale. ...</i></p>

<p style="text-align: center;">Art. 11 (Il Direttore tecnico operativo nazionale)</p>	
<p>1. Il Direttore tecnico operativo nazionale (Direttore) è responsabile della gestione tecnica ed operativa del Servizio e dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e dei regolamenti adottati. Cura in particolare il coordinamento e l'armonizzazione dello svolgimento delle diverse fasi operative presso le diverse strutture operative per la realizzazione dei prodotti e l'erogazione dei servizi concordati. Vigila sulla corretta attuazione delle procedure operative con particolare attenzione alla condivisione e l'interscambio delle valutazioni e della messaggistica, nonché all'emissione di bollettini e avvisi. Sopravvede alla manutenzione delle procedure stesse, proponendone al Responsabile unico nazionale le necessarie modifiche e sviluppi. Assicura la realizzazione dei piani e programmi proposti dal Consiglio.</p> <p>2. Con un provvedimento adottato dal Consiglio, al Direttore è riconosciuto un trattamento economico complessivo non superiore alla misura massima prevista per la propria qualifica professionale, rimanendo a carico dell'amministrazione d'appartenenza, ove non diversamente disposto ai sensi del comma 12 dell'articolo 1.</p> <p>3. Il Direttore si avvale di un Ufficio di supporto, a cui concorre un contingente di personale non superiore alle venti unità, rese disponibili a tal fine dai Soggetti e che rimangono a carico dell'amministrazione d'appartenenza, ove non diversamente disposto ai sensi del comma 12 dell'articolo 1.</p>	<p><i>... Il comma 1 detta i compiti e le funzioni del Direttore tecnico operativo nazionale, di cui si è già dette brevemente nell'ambito del commento al comma 3 del precedente art.5. la delicatezza e l'operatività di tali compiti e funzioni è evidente e del tutto analoga ed è parte di quella che attualmente compete nell'ambito del Sistema di allerta di cui all'art.3-bis della legge n.225/92 e s.m.i., al responsabile del Centro Funzionale Centrale in essere presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri</i></p> <p><i>... Il comma 2 stabilisce i limiti che il trattamento economico del Direttore deve comunque rispettare, pur nel riconoscimento della delicatezza e dell'impegno del ruolo che è chiamato a ricoprire. ...</i></p> <p><i>... Il comma 3 istituisce l'Ufficio del Direttore, limitando il numero delle unità di personale che, dichiarate disponibili a tal fine dai Soggetti, concorreranno a tale attività. E' un ufficio di supporto allo svolgimento dei compiti e delle funzioni del Direttore, tra i quali quello di presiedere il Comitato tecnico operativo nazionale di cui all'art.12 successivo ...</i></p> <p><i>.. E' opportuno evidenziare che sia il Direttore che il personale del suo Ufficio restano a carico dell'amministrazione d'appartenenza se non diversamente voluto e deciso dalle Autorità e quindi disposto attraverso lo "strumento" definito dal comma 12 dell'art.1, di cui si sottolinea ancora una volta l'indispensabilità. ...</i></p>

<p style="text-align: center;">Art. 12 (Il comitato tecnico operativo nazionale)</p>	
<p>1. Il comitato tecnico operativo nazionale (Comitato), presieduto dal Direttore e composto dai coordinatori tecnico operativi nazionali (Coordinatori) di cui al comma 2, coadiuva il Direttore al fine di garantire la convergenza delle strategie operative e l'omogeneità delle modalità di esercizio e di svolgimento dei compiti operativi tra i Soggetti stessi e nella soluzione delle criticità nel funzionamento del Servizio.</p> <p>2. Il Comitato si organizza in sezioni tecnico operative nazionali (Sezioni) partecipate dei rappresentanti tecnici operativi individuati e delegati a tal fine dai Soggetti. Nell'ambito di ciascuna Sezione è individuato un Coordinatore di cui al comma 1. Le Sezioni sono relative ai settori meteorologico, climatologico, della modellistica numerica, del telerilevamento atmosferico da terra, del telerilevamento atmosferico dallo spazio, delle reti terrestri e sensori convenzionali, delle infrastrutture di supercalcolo e trasmissioni dati, della ricerca, sviluppo e programmi internazionali, delle applicazioni e prodotti, del personale e gestione operativa. Altre o diverse Sezioni possono essere stabilite dal regolamento di cui al comma 3.</p> <p>3. Le Sezioni, le modalità di partecipazione alle Sezioni, di individuazione dei Coordinatori, di organizzazione e funzionamento del Comitato sono definite con apposito regolamento, proposto dal Responsabile ed approvato dal Consiglio. In fase di prima attuazione tale provvedimento è adottato entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio stesso.</p> <p>4. Il Comitato avanza proposte al Direttore di miglioramenti e sviluppi, organizzativi, tecnici e tecnologici e rappresenta le necessità di approfondimenti conoscitivi e di sviluppo di metodi e prodotti per il miglioramento dell'efficacia, efficienza ed economicità dei prodotti e</p>	<p><i>... Il combinato disposto dal comma 1 e dal comma 2 stabilisce le finalità, la struttura, la composizione e la presidenza del Comitato tecnico operativo nazionale, cui si è già dette brevemente nell'ambito del commento al comma 3 del precedente art.5 che lo istituisce.</i></p> <p><i>Così il comitato si rappresenta come la "consulta apicale" dei Coordinatori delle Sezioni tecnico operative nazionali che sono a loro volta partecipate dai rappresentanti tecnici operativi individuati e delegati a tal fine direttamente dai Soggetti. Il regolamento di cui al comma 3, adottato dal Consiglio federale, ne detta le modalità e gli strumenti, anche organizzativi e di funzionamento. Anche in questo caso risulta così chiaro che il Consiglio federale ed il Responsabile unico sono gli organi di governo, mentre il Comitato ed il Direttore sono strutture di gestione.</i></p> <p><i>... Il comma 4 stabilisce i compiti e le funzioni del Comitato al fine di coadiuvare il Direttore nel raggiungimento delle finalità operative di cui al comma 1. ...</i></p>

dei servizi concordati ed in generale per il raggiungimento delle finalità del Servizio nei diversi settori e materie di interesse e competenza.	
--	--

<p style="text-align: center;">Art.13 (Sedi e strutture operative)</p>	
<p>1. Il Servizio, ha sede centrale in Roma presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sedi operative decentrate presso i Soggetti.</p> <p>2. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Servizio, attraverso i Soggetti, può istituire ed organizzare il funzionamento di sedi operative nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili ed al fine, di assicurare, in via prioritaria, l'attivazione, ove non presenti e ritenuto necessario, di nuove strutture operative ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 e anche nell'ambito della cooperazione interistituzionale e solidale tra amministrazioni Statali, regionali e locali.</p>	<p><i>... Il comma 1 stabilisce la sede nazionale e legale del Servizio e quelle operative del Servizio, evidenziandone così la struttura istituzionale distribuita e l'organizzazione operativa a rete, il cui ampliamento e sviluppo, ove ritenuto necessario e sostenibile, può essere perseguito ai sensi del comma 2. ...</i></p>

<p style="text-align: center;">Art.14 (Personale)</p>	
<p>1. Il personale dichiarato disponibile dai Soggetti, nel rispetto degli Accordi, al fine di assicurare l'azione comune e coordinata di cui al comma 3 dell'articolo 1, è utilizzata nell'ambito delle attività dal Servizio così come previsto dagli indirizzi, dalla pianificazione e dalla programmazione degli Organi, previo consenso del personale stesso, mantenendo il proprio stato giuridico ed economico e rimanendo i relativi oneri a carico delle amministrazioni d'appartenenza, ove non diversamente disposto ai sensi del comma 12 dell'articolo 1.</p> <p>2. Al fine di realizzare più agevoli relazioni tra le amministrazioni coinvolte e di assicurare un più rapido ed efficace svolgimento delle reciproche procedure amministrative, concordemente agli accordi bilaterali di cui al comma 6 dell'articolo 1, presso una struttura operativa di uno dei Soggetti, ovvero presso quella comune e condivisa del Servizio, possono operare nuclei di unità organizzative in già essere presso altri Soggetti. Il personale addetto a tali unità permane a tutti gli effetti organicamente ed in servizio nell'amministrazione di appartenenza ed a carico della stessa, mentre gli ulteriori oneri, ove presenti, sono a carico del Servizio stesso. Per il personale militare si applicano le norme previste dal relativo ordinamento.</p> <p>3. Al fine di evitare sperequazioni economiche tra il personale di cui al comma 1 ed adibito nell'ambito del Servizio a medesimi compiti e funzioni, possono essere definiti criteri e modalità, ad invarianza di spesa, atti a perequarne i trattamenti economici.</p> <p>4. L'attività svolta dal personale civile di cui al comma 1 presso le sale operative del Servizio anche non in regime di turnazione, in relazione alle condizioni di prolungato e gravoso impegno per le attività di</p>	<p><i>... Il comma 1, oltre a stabilire che il personale dichiarato disponibile dai Soggetti e utilizzato nell'ambito del Servizio mantiene il proprio stato giuridico ed economico e resta a carico dell'amministrazione di appartenenza,, evidenzia anche che tale utilizzazione, ove modifichi la situazione di servizio in essere, avviene solo con il consenso preventivo del personale stesso. ...</i></p> <p><i>... Il comma 2 stabilisce la possibilità che possano essere dichiarate disponibili a partecipare e concorrere al Servizio dal punto di vista organizzativo, funzionale ed operativo presso uno dei Soggetti, non solo singole risorse umane e strumentali, ma anche interi nuclei di unità operative già in essere presso altri Soggetti. ...</i></p> <p><i>... Il comma 3 è importante elemento incentivante il personale alla partecipazione, in quanto apre alla giusta e riconosciuta dall'ordinamento vigente possibilità di definire criteri e metodi, e quindi di perseguire, ove sostenibile ad invarianza delle spesa complessiva esposta del Servizio, la perequazione dei trattamenti economici di personale che svolge la stessa attività presso una struttura operativa del Servizio, ma, provenendo da Soggetti diversi, con trattamenti economici diversi. ...</i></p> <p><i>... Il comma 4 offre, per il solo personale civile non in regime di turnazione, un altro elemento incentivante per la partecipazione al Servizio, quello che gli sia riconosciuto almeno come titolo preferenziale nei concorsi pubblici o nelle procedure di</i></p>

<p>previsione, monitoraggio, sorveglianza e vigilanza, costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi pubblici o nelle procedure di progressione di carriera.</p>	<p><i>progressione di carriera lo svolgimento di attività di sala operativa durante fasi di criticità e/o allertamento. ...</i></p>
--	---

<p style="text-align: center;">Art. 15 (Modifiche normative)</p>	
<p>1. Per effetto dell'entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 99 del DPR 15 marzo 2010, n. 90 inerente le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica è così modificato:</p> <p>a) al comma 2, è aggiunta, infine, la seguente lettera: “e) nomina i rappresentanti dell'Aeronautica Militare all'interno degli organi di direzione e controllo del Servizio meteorologico nazionale distribuito costituito presso il Dipartimento della Protezione Civile (o Presidenza del Consiglio dei Ministri)”;</p> <p>b) al comma 3 è abrogata la lettera b);</p> <p>c) dopo il comma 3 è aggiunto, infine, il seguente: “4. Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare assicura, tramite gli appositi comandi, la disponibilità ed il funzionamento delle risorse impiegate nel settore meteorologico dell'Aeronautica Militare così come apportate al Servizio meteorologico nazionale distribuito costituito presso il Dipartimento della Protezione Civile (o Presidenza del Consiglio dei Ministri). In materia restano salve le forniture dei servizi meteorologici aeroportuali attribuiti alla competenza dell'ente preposti o all'assistenza al volo nonché le attribuzioni ed i compiti dell'Aeronautica Militare di cui agli artt. 691 e 691 bis del codice della navigazione relativamente alla meteorologia aeronautica e la competenza e responsabilità della meteorologia operativa militare.”</p>	<p><i>... L'art.15 nel dettare delle modifiche sostanziali all'ordinamento militare di settore per renderlo coerente con la presente proposta di DPR, segnala altresì quale sia l'impegno e quanto sia il convincimento dalla Difesa nel partecipare al Servizio. ...</i></p>